

Oggetto: Pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi - Circolare.

In occasione di recenti episodi, si è rilevato sugli atti e provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicazione, l'esistenza di aspetti operativi che presentano delle criticità incidenti negativamente sull'obbligo della Pubblica Amministrazione di garantire il rispetto delle recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

A tal proposito si rammenta che il Garante della Privacy con la deliberazione 2 marzo 2011 - contenente le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - ha precisato che:

- ➤ i soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato;
- le Amministrazioni possono pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.
- ➢ il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. I soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Per le ragioni di cui sopra si raccomanda l'impiego della massima diligenza nella selezione dei dati personali - la cui inclusione negli atti e/o provvedimenti (e relativi allegati) da pubblicare deve essere conforme a criteri e principi previsti dal legislatore – evidenziando che il Responsabile del procedimento dell'Unità Operativa proponente l'atto e/o provvedimento amministrativo non può, sic et simpliciter, oscurare i dati è ma tenuto a ricercare il corretto equilibrio fra trasparenza e privacy, da individuarsi caso per caso atteso che ogni atto risponde ad una particolare fattispecie.



A tal fine si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle seguenti disposizioni:

- ➤ art. 11 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 : "la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità";
- art.19, comma 3 bis del D.Lgs. 196/2003 (comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183): "le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a un funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili. non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonchè le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione. idonee a rivelare taluna delle informazioni (dati sensibili) cui all'art. 4, comma 1, lettera d)";
- art. 4 d.lgs. n. 196/2003, sono considerati dati sensibili i dati personali idonei a rivelare:
 - origine razziale ed etnica;
 - 2. le condizioni religiose, filosofiche o di altro genere;
 - 3. le opinioni politiche;
 - 4. l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale:
 - 5. lo stato di salute e la vita sessuale;

Si rammenta, infine, che questa Azienda con deliberazione n. 83 del 4 febbraio 2011 ha adottato il Regolamento disciplinante l'Albo Aziendale informatico, trasmesso alle SS.LL. con circolare prot.n. 36 del 14 febbraio 2011 e del quale si richiamano, in particolare, i seguenti articoli.

art.1 : "In ossequio ai <u>principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa</u> di cui all'art.1 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell'art.32 della L. 18.06.2009, n.69, si adotta il presente regolamento che disciplina, le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali l'A.S.L. di Teramo organizza e gestisce il proprio Albo Aziendale Informatico";



art.6, comma 2 : "il responsabile del procedimento dell'unità operativa proponente la deliberazione o adottante l'ordinanza, ove nominato, è responsabile ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m. ed i, della valutazione dei presupposti legittimanti la pubblicazione integrale dell'atto o la pubblicazione dell'atto con oscuramento di parti del testo o, infine la pubblicazione del solo oggetto e degli estremi (data e numero) dell'atto";

Il suddetto regolamento potrà essere consultato sul sito aziendale www.aslteramo.it

Le SS.LL. sono invitate a dare massima diffusione alla presente tra il personale dipendente.

Il Responsabile Posizione Organizzativa

Tutela della Privacy

Il Titolare Posizione organizzativa

Ufficio Delibere – Collegio Sindacale Rita Crocetti

> IL DIRETTORE AMIVINISTRATIVO (Dott. Lucio Arabrosi)